

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2354 DEL 20/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI – SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA ODV PER FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DI PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BASSANO. BIENNIO 2025-2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2435/24

Il Direttore ad Interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to dott.ssa Michela Piccinini.

Il Direttore ad Interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 2323 del 09/12/2022 è stata rinnovata, per il biennio 2023-2024, la convenzione con l'Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Bassano del Grappa ODV per attività di frequenza e per attività di supporto al personale infermieristico della struttura complessa di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Bassano;
- il personale volontario è autorizzato alla frequenza, oltre che della struttura complessa di pronto soccorso, anche di tutte le altre strutture/servizi, per attività di trasporto dei pazienti non critici degenti e per le altre attività di supporto al personale sanitario, ai pazienti e loro accompagnatori;
- con email del 22/11/2024, agli atti, l'Associazione ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione in oggetto;
- con email del 12/12/2024, agli atti, il Direttore Medico dell'Ospedale di Bassano ha espresso parere favorevole per il rinnovo della suddetta convenzione per il biennio 2025-2026;
- l'Associazione è regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- l'Associazione presterà l'attività di volontariato in modo assolutamente gratuito, salvo il diritto al rimborso spese previsto dalla normativa vigente.

Visto che:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 e la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 dettano norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale; in virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all'interno di strutture pubbliche o in collaborazione con le stesse sono rese in regime di convenzione;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che disciplina gli enti del terzo settore e le relative attività, precisa che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- l'art. 56, comma 2, del D.L. vo 3 luglio 2017 n. 117, l'ULSS 7 riconosce all'associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore ad Interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per il biennio 2025-2026, la convenzione con l'Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Bassano del Grappa ODV -, per frequenza volontaria presso la U.O.C. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa per attività di supporto al personale sanitario, ai pazienti e loro accompagnatori, da parte di aderenti all'Associazione stessa, come al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che l'importo massimo previsto del rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, per il biennio 2025-2026, è pari a complessivi € 4.964,00, per un importo annuo stimato in €

2.482,00=, da corrispondere, con le modalità previste in convenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione pari a € 1.300,00= annue, e per il rimborso dell'Assicurazione pari a € 1.182,00 annui.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per il biennio 2025-2026, la convenzione con l'Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Bassano del Grappa ODV -, per frequenza volontaria presso la U.O.C. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa per attività di supporto al personale sanitario, ai pazienti e loro accompagnatori, da parte di aderenti all'Associazione stessa, come al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di imputare l'onere della convenzione per il periodo indicato per un importo pari a complessivi € 4.964,00 come di seguito indicato:
 - € 2.482,00= da corrispondere, con le modalità previste in convenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione pari a € 1.300,00= annui, e per il rimborso dell'Assicurazione pari a € 1.182,00= annui, al conto n. BA1130000, programma di spesa 81, del BEP 2025;
 - € 2.482,00= da corrispondere, con le modalità previste in convenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione pari a € 1.300,00= annui, e per il rimborso dell'Assicurazione pari a € 1.182,00= annui, al conto n. BA1130000, programma di spesa 81, del BEP 2026;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14/03/13 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	Esente da bollo ai sensi art. D.LGS 03/07/2017 n° 117, art. 82	
	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI PER	
	LA FREQUENZA VOLONTARIA DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI	
	PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BASSANO DEL	
	GRAPPA	
	TRA	
	L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, di seguito definita "AZIENDA", cod. fiscale e	
	part. IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza,	
	E	
	L'Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Bassano del Grappa ODV, di	
	seguito definita "ASSOCIAZIONE", cod. fiscale 91003420246, P.IVA n.	
	03588070247, rappresentata dal Presidente Pro Tempore dott. Giovanni Marangon,	
	PREMESSO CHE	
	- il D.L. vo 03/07/2017 n .117 e la L.R. 30/08/1993 n. 40 dettano norme per il	
	riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato e che in	
	virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all'interno di strutture	
	pubbliche sono rese in regime di convenzione;	
	- l' "ASSOCIAZIONE" è un'associazione di volontariato, senza fini di lucro,	
	iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;	
	- l' "ASSOCIAZIONE" è in possesso dei requisiti necessari per svolgere il servizio	
	di volontariato, così come richiesti dalla predetta normativa;	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	1. L'Azienda autorizza personale volontario aderente all'Associazione, nel rispetto	
	delle norme vigenti ed in ottemperanza ai propri fini istituzionali, alla frequenza	
	della struttura complessa di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Bassano,	
	1	

	per attività di supporto al personale sanitario della struttura complessa medesima.	
	L'attività è regolata dalla procedura IO75102PS001 stilata in accordo con il	
	Direttore della struttura complessa e applicata dal coordinatore.	
	Il personale volontario è autorizzato alla frequenza, oltre che della struttura	
	complessa di pronto soccorso, anche di tutte le altre strutture/servizi, per attività	
	di trasporto dei pazienti non critici degenti e per le altre attività di supporto ai	
	pazienti e loro accompagnatori.	
	2. La frequenza della predetta struttura complessa potrà avvenire tutti i giorni del	
	mese, organizzata in turni di quattro ore dalle ore 8.00 alle ore 24.00, con	
	presenza di due volontari, con tolleranza di 30 minuti dopo la mezzanotte in caso	
	di necessità.	
	L'eventuale presenza di un terzo soccorritore può essere concordata per esigenze	
	della S.C. Pronto Soccorso e in base alle disponibilità della A.I.S. direttamente	
	al verificarsi del bisogno.	
	L'Associazione dovrà far pervenire entro il giorno 25 di ogni mese il grafico di	
	frequenza del mese successivo.	
	La fotoriproduzione e l'invio agli interessati dei grafici riportanti i turni di	
	presenza dei volontari avverranno tramite il protocollo generale a cura	
	dell'Azienda, in relazione al supporto gratuito fornito dall'Associazione ai	
	compiti istituzionali propri dell'Azienda stessa.	
	3. Le prestazioni effettuate dai volontari sono di carattere assolutamente gratuito,	
	per cui nessun compenso può essere richiesto per tale attività sia agli ospiti che	
	all'Azienda. I volontari indosseranno l'abbigliamento previsto	
	dall'Associazione.	
	4. L'Azienda si obbliga a rispettare l'autonomia del volontario e a non fare uso delle	
		2

	informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente	
	connessi con il servizio di volontariato.	
	5. L'Associazione viene nominata responsabile esterno del trattamento dei dati	
	personali secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.	
	6. Per l'esercizio delle attività di volontariato i volontari debbono essere	
	singularmente muniti di apposita attestazione autorizzativa e di riconoscimento	
	da parte dell'Associazione. L'accesso dei volontari ai servizi ed uffici	
	dell'Azienda deve avere il previo consenso dei rispettivi responsabili, cioè i	
	Direttori delle strutture frequentate.	
	I volontari che hanno attestato BLS-D e individuati dalla propria Associazione	
	potranno partecipare all'attività dei SUEM (uscite con ambulanza 118), previa	
	autorizzazione scritta rilasciata individualmente dal Direttore della S.C. Pronto	
	Soccorso che deve essere rinnovata ogni anno entro dicembre per il successivo	
	anno e sempre dopo verifica di affiancamento tutorato per un periodo di almeno	
	40h.	
	I volontari dell'AIS potranno frequentare i corsi BLS-D gestiti dalla struttura	
	complessa di pronto soccorso al prezzo agevolato previsto per i dipendenti	
	dell'Azienda Sanitaria, ma non gratuitamente.	
	7. I volontari si obbligano al rispetto delle persone, delle cose e dei luoghi che	
	frequentano in ragione della presente convenzione, uniformandosi alle direttive	
	del personale medico e di assistenza della struttura. Essi sono altresì tenuti a	
	mantenere il segreto sulle notizie e sui fatti di cui possono venire a conoscenza	
	nel corso delle prestazioni svolte.	
	8. La mancata osservanza di quanto sopra dovrà essere notificata all'interessato e al	
	Responsabile dell'Associazione e, qualora ripetuta, dovrà comportare la	
	3	

	sospensione dal servizio dell'interessato da parte dell'Associazione. Violazioni	
	referibili a più operatori, qualora ripetute, porteranno alla risoluzione della	
	convenzione.	
	9. L'Associazione si impegna, come stabilito dall'art. 18 del Decreto Legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di	
	volontariato nell'ambito della presente convenzione, per la responsabilità civile	
	verso terzi e per infortuni e malattie connessa allo svolgimento delle attività per	
	i volontari impegnati nelle attività programmate.	
	L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del	
	Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si impegna a rimborsare pro quota	
	all'Associazione, previa presentazione di idonea documentazione probatoria, la	
	parte di premio annuo pagato dalla stessa Associazione per la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per infortuni e malattie per gli	
	aderenti all'Associazione, che prestano attività di volontariato presso questa	
	Azienda in forza della presente convenzione, in rapporto alle giornate di presenza	
	presso le strutture aziendali (rimborso annuo previsto € 1.182,00=).	
	10. L'Associazione presenterà con cadenza annuale una relazione sull'attività svolta	
	nonché una rendicontazione delle spese sostenute e documentate, relative	
	all'attività prestata in forza della presente convenzione, a fini del rimborso	
	previsto dalla normativa vigente. Non sono comunque consentiti rimborsi per	
	forme di contribuzione alle prestazioni lavorative e professionali espletate dal	
	personale volontario.	
	11. L'entità del rimborso per le spese di cui al precedente art. 10 non potrà superare	
	l'importo di € 1.300,00.= in ragione d'anno e sarà liquidabile soltanto previa	
	verifica dell'attività svolta e contestuale attestazione di congruità da parte del	
		4

	Dirigente Medico Responsabile della struttura ove l'Associazione ha assicurato	
	il servizio.	
12.	Per gli aspetti applicativi ed organizzativi del servizio l'Associazione nomina	
	quale referente il dott. Giovanni Marangon e l'Azienda il Direttore della struttura	
	complessa di pronto soccorso o suo delegato.	
13.	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC o con raccomandata A/R.	
14.	Le parti si danno reciprocamente atto degli obblighi a carico delle associazioni e	
	del volontario, prescritti in particolare dagli artt. 3 e 21 del D. Lgs. n.81/2008 e	
	s.m.i. con l'impegno a rispettare i contenuti del Documento Aziendale di	
	informazione sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda;	
15.	La presente convenzione decorre dal 01.01.2025 e scade il 31.12.2026, salvo	
	rinnovo da concordare formalmente fra le parti interessate.	
16.	Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione	
	solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R.	
	26/4/1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte	
	richiedente.	
17.	Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente in via	
	esclusiva il Foro di Vicenza.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	<i>Associazione Italiana Soccorritori</i>	<i>Azienda ULSS n°7</i>
	<i>Sezione di Bassano del Grappa ODV</i>	<i>Pedemontana</i>
	<i>IL PRESIDENTE</i>	<i>IL DIRETTORE GENERALE</i>
	<i>(dott. Giovanni Marangon)</i>	<i>(dott. Carlo Bramezza)</i>
		5

